



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 13/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA A DIFFUSIONE
SATELLITARE IN ABBONAMENTO “SKY SPORT 1”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 4.4, LETT. A), DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione TV e minori, ai sensi del quale “*La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:*

a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con l’atto n. CONT. 30/15/DCA dell’11 settembre 2015, notificato in pari data alla società Sky Italia S.r.l., autorizzata alla diffusione televisiva satellitare dell’emittente a pagamento “*Sky Sport 1*”, è stata contestata alla predetta società la trasmissione, il giorno 6 maggio 2015, dello *spot* pubblicitario *Campari Red Passion*, bevanda a dosaggio superalcolico, durante l’orario cosiddetto di fascia oraria protetta, ore 16-19, in violazione del paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, con nota n. prot. 67753 del 21 settembre 2015, ha richiesto accesso agli atti del procedimento, avvenuto il 23 settembre 2015, ha inviato memorie giustificative e richiesto audizione con nota n. prot. 68869 del 28 settembre 2015. I rappresentanti della società, durante l’audizione tenutasi presso la sede dell’Autorità il 7 ottobre 2015, prendendo atto di quanto oggetto della contestazione, hanno dichiarato che la violazione si è verificata per la sopravvenuta variazione del palinsesto televisivo e per un mero errore umano, in quanto la messa in onda dello *spot* della bevanda superalcolica era stata correttamente pianificata dall’emittente in orario al di fuori della fascia protetta. I rappresentanti della società hanno ribadito che l’emittente ha sempre adottato scrupolosi controlli e una rigorosa *policy* per garantire il rispetto della normativa a garanzia e tutela dei minori e che risultano già pianificate la messa in atto,

per il futuro, di controlli ulteriori e di nuove procedure interne per evitare il verificarsi di errori accidentali quali quello contestato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, alla luce della documentazione istruttoria, non può che confermare quanto già oggetto della contestazione all'emittente e propone di irrogare la sanzione per un importo pari al minimo edittale.

RILEVATA, quindi, la trasmissione dello *spot* pubblicitario *Campari Red Passion*, bevanda a dosaggio superalcolico, il giorno 6 maggio 2015 durante l'orario cosiddetto di fascia protetta, dalle ore 18:31:40 alle ore 18:32:00, da parte della società Sky Italia S.r.l., autorizzata alla diffusione televisiva satellitare dell'emittente a pagamento "Sky Sport 1", in violazione del paragrafo 4.4, *lett. a*), del Codice di autoregolamentazione TV e minori;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari ad euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei minori, deve ritenersi di lieve entità, considerando l'unicità dell'episodio di violazione, attribuibile, secondo quanto dichiarato dalla società, ad un mero errore materiale dovuto ad una repentina variazione del palinsesto precedentemente programmato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, riconoscendo l'errore commesso, ha dichiarato che, oltre all'applicazione dei controlli da sempre effettuati e alla rigorosa *policy* per garantire il rispetto della normativa a garanzia e tutela dei minori, ha già adottato ulteriori procedure interne per evitare il ripetersi di violazioni simili.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione satellitare a pagamento dell'emittente televisiva, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, relativi al 2013, il bilancio della società risulta in attivo, e quindi le condizioni economiche risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), pari al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Sky Italia S.r.l., con sede legale in via Monte Penice n. 7, 20138 Milano, autorizzata alla diffusione dell'emittente televisiva satellitare a pagamento "Sky Sport 1", per la violazione relativa alle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione TV e minori, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del paragrafo 4.4, lett. a) del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con delibera n.13/16/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.13/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci